CONSIGLIO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO

ISTITUTO "E. RAVASCO" Via Italica, 46 PESCARA

Per gli anni scolastici:
2018-2019
2019-2020
2020-2021

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. RAVASCO" PESCARA P.N.

PREAMBOLO

La comunità scolastica "E.RAVASCO" si presenta come spazio educativo al quale possono guardare con fiducia i genitori che desiderano garantire ai propri figli, sulla base del fondamentale diritto alla libertà di scelta educativa sancita dalla Costituzione, una integrale formazione umana e cristiana secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in correlazione con quella propria dell'ambiente familiare.

A tale scopo l'istituto Ravasco

SI IMPEGNA

1. Ad offrire una competenza garantita da docenti impegnati a qualificarsi culturalmente e didatticamente per rispondere ai fini sopraddetti;

2. Ad attuare una scuola rispondente alle concrete esigenze psicologiche dell'allievo, ed alle istanze socio – culturali dell'epoca, in cui l'uomo è chiamato ad inserirsi criticamente.

Analogamente l'Istituto Ravasco domanda ai genitori che entrano a far parte della comunità educante di impegnarsi:

- a chiarire continuamente ai figli l'ideale educativo da cui sono stati mossi nella scelta iniziale della scuola;

- a coinvolgere gli stessi in una partecipazione attiva e responsabile al progetto educativo in un leale e costruttivo rapporto con i docenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. RAVASCO" PESCARA PN

REGOLAMENTO

Art. 1 – L'Istituto "E. Ravasco" per il raggiungimento degli scopi espressi nel preambolo, manifesta la propria volontà di far partecipare alla comunità scolastica le diverse componenti (D.P.R. 416/74). A tale scopo le scuole: d'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado avranno organi collegiali unici a livello di consiglio di istituto, come previsto negli articoli seguenti.

Art. 2 - **Gli organi collegiali d'Istituto sono**:

a) il Consiglio di Istituto;

b) il Collegio dei Docenti;

c) il Consiglio di Classe;

Art. 3 - Le deliberazioni degli organi collegiali dei diversi livelli hanno carattere consultivo e non vincolano la Congregazione, la quale mantiene la propria piena autonomia e responsabilità nel perseguimento dei propri scopi.

CAPO I

Art. 4 - Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è costituito dai seguenti

MEMBRI DI DIRITTO

a) la **superiora** locale (rappresentante della CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI DI GESU' E MARIA);
b) la **preside** dell'Istituto Comprensivo;
c) i **coordinatori** del nido, della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
d) una **suora segretaria** (quest'ultima designata dalla superiora locale);
e) dal **presidente** del comitato A.Ge.S.C. (senza diritto di voto).
f) dal **presidente** dell'AVER (senza diritto di voto)

MEMBRI ELETTI
(Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti)

- dai genitori: **1** (uno) genitori del nido
  2 (due) genitori per la scuola dell'infanzia,
  2 (due) genitori per la scuola primaria,
  2 (due) genitori per la scuola secondaria di 1° grado;

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. RAVASCO" - PESCARA P.N.

- dai docenti: **2** (due) docenti per la scuola dell'infanzia;
  2 (due) per la scuola primaria;
  2 (due) per la scuola secondaria di 1° grado.

Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe ha competenza per quanto concerne l'organizzazione dell'attività della scuola, in relazione alle seguenti materie:

a) adozione del regolamento dell'Istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita al termine delle attività.

b) l'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche, dei sussidi didattici e dei materiali di consumo occorrenti per le varie iniziative curricolari ed extracurricolari.

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.

d) orientamenti per la programmazione e l'attuazione delle attività para-scolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

e) promozione di contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione

f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

h) iniziative a favore dei genitori, degli studenti e degli ex alunni.

Art. 6 - Competenze finanziarie

Il Consiglio di Istituto ha a sua disposizione un fondo per il finanziamento delle iniziative nell'ambito delle proprie competenze.

Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari e le modalità di raccolta di tali risorse.

Art. 7 - Prima convocazione.

Il C. di I. deve essere convocato dalla superiora locale entro quindici giorni dalla conclusione della elezione ed è presieduto dalla medesima o da un suo delegato.

Il consiglio, nel corso della sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta nella prima votazione e relativa nella seconda (salvo ballottaggio) e con voto segreto:

1. il presidente (scelto tra i rappresentanti dei genitori);
2. il segretario ed il cassiere (scelto tra tutti i componenti) - (le due cariche possono anche essere assunte da un'unica persona);
3. i membri elettivi della giunta esecutiva.

Art. 8 - Composizione della giunta Esecutiva.

Fanno parte di diritto della giunta esecutiva:

- Il Gestore
- la Preside;
- la suora Segretaria;
- il Presidente del C. di I.

Sono membri eletti dal C. di I.(da ciascuna componente):

- un coordinatore
- un docente;
- due genitori.

Art. 9 - Competenze della Giunta Esecutiva.

La giunta esecutiva, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso

- prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C. di I. corredandoli con precise richieste e relazioni ed eventualmente completandole con documentazioni;
- cura l'esecuzione delle relative delibere;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del C. di I., relazionando in merito.

Art. 10 - Durata del Consiglio di Istituto.

Il C. di I. e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici e continueranno ad esercitare le loro funzioni finché non verrà convocato il nuovo consiglio a norma dell'Art. 7.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in difetto si procederà ad elezioni suppletive.

I membri eletti e di diritto che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono e vengono sostituiti dai primi non eletti come sopra.

Art. 11- Costituzione, convocazione e delibere del consiglio

Il C.di I. deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico nei locali dell'istituto ed in orario non coincidente con quello delle lezioni.

La convocazione, salvo se deliberata nella precedente riunione, è fatta dal presidente almeno cinque giorni prima della data fissata, a mezzo di avviso contenente anche l'ordine del giorno.

Per la validità della costituzione del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

In mancanza di numero legale il presidente convocherà con le consuete modalità una seconda riunione con l'avvertimento che la riunione stessa sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

A richiesta della maggioranza dei consiglieri, le sedute del consiglio possono essere aperte alle componenti scolastiche, tuttavia senza diritto di parola e di voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ISTITUTO COMPRENSIVO E. RAVASCO - PESCHIERA

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di competenza del consiglio, quando la delibera riguarda persone ovvero sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Della seduta del consiglio viene redatto verbale dal segretario. Una copia del verbale viene affisso, per estratto nell'apposito albo, con esclusione delle delibere delle quali il consiglio stesso ovvero la Superiora o il Dirigente Scolastico richiedano la non pubblicità.

Art. 12 - Convocazione della giunta esecutiva

La giunta esecutiva è convocata dalla preside, che la presiede.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la preside e tre membri della giunta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto della preside. Della seduta della giunta viene redatto verbale.

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. RAVASCO" PESCARA N.